

CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA E L'INPS, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER L'EROGAZIONE DI INDENNITA' INTEGRATIVE DI MALATTIA E DI INFORTUNIO, AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 334.

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio in Potenza

tra

il dr. Tommaso Chimenti nella qualità di direttore della sede provinciale INPS di Potenza a ciò delegato dal Presidente dell'INPS con determinazione n. 126 dell'11 aprile 2011

INPS-0700.06/03/2020.0047562 B

e

i rappresentanti legali di:

- FLAI CGIL, UILA UIL, FAI CISL (sindacati dei lavoratori);
- Federazione provinciale Coldiretti Potenza, Confagricoltura Basilicata – Unione regionale agricoltori, CIA – Agricoltori italiani provincia Potenza (sindacati dei datori di lavoro);
- EBAT Potenza (Ente bilaterale agricolo territoriale della provincia di Potenza);

- premesso

- che l'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 prevede che il servizio per i contributi agricoli unificati, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può assumere per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale la riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro, stipulando all'uopo apposita convenzione;

- che per effetto dell'art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 510/1996 convertito dalla legge 608/1996, l'INPS è subentrato allo SCAU nella gestione delle convenzioni stipulate tra lo SCAU e le predette associazioni sindacali;

- che i contributi suddetti sono stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli del 19/6/2018 (art. 8) e determinati quanto alla misura, dall'accordo sindacale del 28 luglio 2017 (che richiama nelle note quello siglato il 30 gennaio 2013, in particolare, l'art. 1) e dall'addendum del 6 dicembre 2019, per la costituzione di un fondo gestito da un ente bilaterale territoriale (EBAT) per l'erogazione di indennità integrative a quelle di legge (malattie ed infortuni) e per il contributo di assistenza contrattuale ai lavoratori agricoli (C.A.C.), dipendenti dalle aziende agricole della Provincia di Potenza;

- che gli stessi rientrano fra quelli indicati dall'articolo 11 della già citata legge 334 del 1968;

visto il D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali,

rilevata l'opportunità di porre in essere una regolamentazione dei rapporti tra l'INPS e le associazioni sindacali predette, che tenga conto dell'attuale contesto normativo e delle mutate esigenze operative,

considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Potenza affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dai contratti provinciali sopra menzionati, e stabiliti nella misura totale del 1,00% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui il 0,70% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore da imputare come segue:

- 51% per il contributo di assistenza malattia (FIMI/EBAT);
- ~~0,49~~ 49% per il contributo di assistenza contrattuale (CAC).

Art. 2

I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l'INPS a trattenere l'importo convenuto.

La sottoscrizione vale come autorizzazione per l'INPS a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei contributi obbligatori, l'importo dovuto. I datori di lavoro, come sopra individuati, debbono portare a conoscenza dei singoli lavoratori, destinatari della presente convenzione, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento dell'obiettivo.



Art. 3

La Sede dell'INPS provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 1,07% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art.1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art.1 D.L.338/89.

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni l'importo complessivo sarà determinato sulla retribuzione imponibile calcolata come salario medio convenzionale dell'anno per il numero delle giornate accertate in via definitiva nell'anno precedente.

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e malattia e infortunio avviene anche nel caso in cui per agevolazioni di legge non è prevista la riscossione del contributo obbligatorio.



In caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. La riscossione deve avvenire in un'unica soluzione. Le comunicazioni relative alle variazioni degli importi di cui sopra dovranno pervenire all'Istituto entro il 30 giugno dell'anno in corso. Eventuali successive comunicazioni saranno prese in considerazione a partire dal primo trimestre dell'anno successivo.

Art. 4

La riscossione dei contributi di cui all'art. 1 avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro. Sulla lettera di personalizzazione a cui è allegata la modulistica in uso sarà esplicitamente menzionata la natura del contributo con le dizioni "Assistenza contrattuale provinciale" e "Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale".

Art. 5

Le Associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro hanno già formalmente costituito, con atto notarile del 22 ottobre 2019 (registrato a Potenza il 29/10/2019 al n. 4602/1T), l'EBAT Potenza (Ente bilaterale agricolo territoriale della provincia di Potenza) che provvederà alla gestione della cassa integrativa di trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza contrattuale, comunicando alla sede dell'INPS, firmataria della presente convenzione il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare le rimesse dei contributi.

Art. 6

Le Associazioni si impegnano a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. Il costo unitario di gestione per l'esazione del contributo in oggetto, cioè per quanto riguarda la riscossione quote da riscuotere con il DMAG-Unico, è stato individuato dall'Istituto sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2017 ed è pari a € 0,17. All'Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi previsti in convenzione, così come comunicato all'INPS dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2, commi 16 e 17 della legge n. 286/2006. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata A/R, a seguito della quale le Associazioni hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L'ammontare del rimborso dei costi di gestione del servizio viene trattenuto sulle rimesse monetarie da corrispondere alle OO.SS. E' a carico di EBAT, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Art. 7

Contemporaneamente all'invio dei modelli in uso la Sede dell'INPS di Potenza trasmetterà al Comitato di gestione il riassunto dei ruoli emessi comprendenti, per ciascun Comune:

- 1- il numero delle giornate accertate e poste a base della riscossione dei contributi in questione per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, compartecipanti e piccoli coloni ed il totale delle retribuzioni indicate sul DMAG-Unico o ricavate dai salari medi convenzionali;
- 2- l'importo dei contributi dovuti in base o alle predette giornate o alla retribuzione indicata sul DMAG-Unico.

La Sede dell'INPS di Potenza invierà al Comitato di gestione:



- a) entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'elenco comunale dei versamenti fino a quel momento affluiti a titolo di contributi;
- b) entro 3 mesi dalla suddetta scadenza, il rendiconto della riscossione nel quale saranno indicati il carico definitivo ed i versamenti affluiti.

La Sede dell'INPS di Potenza comunicherà al Comitato di gestione, entro 50 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, l'ammontare dei contributi affluiti nel periodo compreso tra la scadenza della rata in esame e quella della rata precedente, depurata delle spese da rimborsare ai sensi del precedente art. 6.

Tale importo sarà accreditato sul conto corrente indicato, attraverso il codice IBAN, congiuntamente dalle organizzazioni firmatarie della presente convenzione, intestato al comitato individuato dall'art. 5 senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo. In relazione a ciascun versamento, la Sede dell'INPS fornirà al suddetto Comitato, entro 50 giorni, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con l'ammontare delle quote singolarmente versate dalle imprese stesse e del numero dei dipendenti denunciati.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

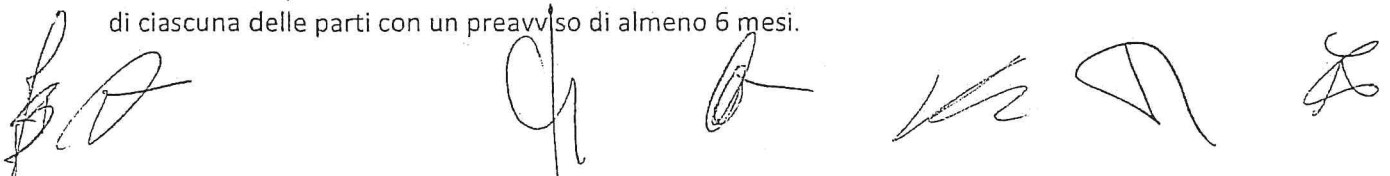
Art. 8

Le Organizzazioni sindacali firmatarie sono responsabili in solido della gestione e dei rapporti finanziari effetto della convenzione. L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione anche nei confronti delle imprese agricole e di tutti i soggetti compresi nell'art.1 e da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori delle strutture nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti o di strutture associate alle stesse, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e le organizzazioni sindacali alle quali i predetti titolari sono iscritti. Pertanto le Organizzazioni sindacali stipulanti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e si obbligano a rimborsare all'interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie. In particolare, esse sono tenute in solido al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese che l'INPS dovesse eventualmente sostenere, in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o, comunque, l'applicazione della presente convenzione. L'INPS è sollevato, infine, da ogni responsabilità ed onere qualora le rimesse monetarie al Comitato dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art.9

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte delle associazioni sindacali dovrà pervenire all'istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.



Art. 10

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Potenza.

IL DIRETTORE DELLA SEDE INPS - Tommaso Chimenti

I RAPPRESENTATI LEGALI DELLE ASSOCIAZIONI SIDACALI

- Esposito Vincenzo - FLAI CGIL

- Nardiello Gerardo - UILA UIL

- Cavallo Vincenzo - FAI CISL

- Pessolani Antonio - Federazione provinciale Coldiretti Potenza

- Batafirano Francesco Paolo - Confagricoltura Basilicata

- Unione regionale agricoltori

- Lorusso Giambattista - CIA - Agricoltori italiani provincia Potenza

- Lapadua Antonio - EBAT Potenza

(Ente bilaterale agricolo territoriale della provincia di Potenza)

FEDERAZIONE LAVORATORI
(Timbro e firma)
AGROINDUSTRIA
FLAI - CGIL
BASILICATA

20.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

SEGRETERIA REGIONALE
Via F. Torraca, 92/A - 85100 POTENZA
Via dell'Edilizia sn - 85100 POTENZA
Cod. Fisc. 96003670769
P.IVA 01824150765
AGRICOLTURA BASILICATA
Via M. Mancuso, 2 - 85100 POTENZA
Tel. 0971/601035
Cod. Fisc. 96007500760



Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art.2; art. 6; art. 8; art. 10.

I RAPPRESENTATI LEGALI DELLE ASSOCIAZIONI SIDACALI

- Esposito Vincenzo - FLAI CGIL

- Nardiello Gerardo - UILA UIL

- Cavallo Vincenzo - FAI CISL

- Pessolani Antonio - Federazione provinciale Coldiretti Potenza

- Batafirano Francesco Paolo - Confagricoltura Basilicata

- Unione regionale agricoltori

- Lorusso Giambattista - CIA - Agricoltori italiani provincia Potenza -

- Lapadua Antonio - EBAT Potenza

(Ente bilaterale agricolo territoriale della provincia di Potenza)

FEDERAZIONE LAVORATORI
(Timbro e firma)
AGROINDUSTRIA
FLAI - CGIL
BASILICATA

20.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

SEGRETERIA REGIONALE
Via F. Torraca, 92/A - 85100 POTENZA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI POTENZA
Via dell'Edilizia sn - 85100 POTENZA
Cod. Fisc. 96003670769
P.IVA 01824150765
AGRICOLTURA BASILICATA
Via M. Mancuso, 2 - 85100 POTENZA
Tel. 0971/601035
Cod. Fisc. 96007500760

